

DECISIONE (PESC) 2015/363 DEL CONSIGLIO**del 5 marzo 2015****sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29 e l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 gennaio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/71/PESC sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, che prevedeva una proroga della validità dei permessi nazionali d'ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC del Consiglio ⁽²⁾, per un ulteriore periodo di dodici mesi.
- (2) Sulla base di una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori 24 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri di cui all'articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell'articolo 3 di detta posizione comune di ulteriori 24 mesi a decorrere dal 31 gennaio 2014.

Articolo 2

Il Consiglio procede a una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC entro sei mesi dall'adozione della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2015

*Per il Consiglio**Il presidente*

D. REIZNIECE-OZOLA

(¹) Decisione 2013/71/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2013, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea (GU L 32 dell'1.2.2013, pag. 19).

(²) Posizione comune 2000/400/PESC del Consiglio, del 21 maggio 2002, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'UE (GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33).

